


CONSIGLIO DI STATO/ Illegittimo l'innalzamento del numero ottimale medico/paziente

Mmg, bocciata la Lombardia

Va rispettato il rapporto fissato dalla normativa nazionale e dall'Acn



La lunga marcia della Fp Cgil contro l'innalzamento del rapporto ottimale medico/paziente segna un nuovo traguardo. Il Consiglio di Stato nell'**ordinanza 6486/2008** ha infatti respinto la richiesta di sospensione della sentenza 2902/2008 emanata dal Tar Lombardia avanzata dalla Regione e da alcuni sindacati.

I giudici avevano infatti dichiarato illegittimo l'innalzamento del numero ottimale della medicina generale deciso dalla Regione che portava da mille a 1.300 i pazienti a carico di ogni medico. Un "trend" portato avanti da diverse Regioni e duramente contestato da Fp Cgil medici che ha portato davanti ai giudici amministrativi: Campania, Friuli Venezia-Giulia, Calabria ed Emilia Romagna, ottenendo sempre ragione.

Non solo. Sulla questione si è espresso più volte e da ultimo l'11 giugno scorso il Garante della concorrenza **Antonio Catricalà**, che nella relazione annuale ha tuonato contro gli eccessi di corporativismo: «Vanno espunti i regimi di limitazione numerica degli accessi previsti per alcune professioni, come per esempio nel caso dei notai e dei medici del Servizio sanitario nazionale. Queste limitazioni non sono funzionali alla protezione di alcun interesse generale».

Il numero ottimale era stato fissato con l'Accordo collettivo nazionale del 2005, poi disatteso come argomentavano i giudici del Tar: «La disposizione impugnata avrebbe invece arbitrariamente rovesciato la ratio della citata disposizione dell'articolo 4 dell'Acn facendo sì che la regola generale

diventi quella del rapporto indiscriminatamente di 1 a 1.300, mentre solo in via di eccezione per determinati ambiti (zone montane e a popolazione sparsa) tale rapporto può essere inferiore».

Come spiega **Nicola Preiti**, coordinatore nazionale Fp Cgil medici-medicina generale: «Non ci sono argomenti che tengano quando si vogliono calpestare i diritti dei cittadini, ai quali veniva ridotto il numero di medici di famiglia disponibili. E quelli di centinaia di professionisti, ai quali veniva definitivamente negata la possibilità di accedere alla professione». E aggiunge: «Tutte le sentenze e i pareri sono univoci e concordano e rinforzano quanto da noi sostenuto da sempre. Basta allora con queste scelte "di potere", o meglio "di debolezza" delle Regioni, protezionistiche per una parte minoritaria della categoria, avulse dalla responsabilità politica verso i cittadini e pertanto intollerabili».

A rincarare la dose interviene **Massimo Cozza**, appena rieletto segretario generale della Fp Cgil medici: «Il Governo abbia il coraggio di portare avanti la riorganizzazione dell'assistenza attiva 24 ore su 24. Per farlo deve aprire ai Mmg nelle liste d'attesa da anni, senza cedere al ricatto dei vecchi generalisti che come Guido Tersilli/Alberto Sordi vedono gli assistiti come clienti e non come pazienti a cui dedicare tempo e risorse». Ora bisogna attendere cosa succederà nel prossimo rinnovo delle convenzioni: vincerà Tersilli o il buon senso?

Lucilla Vazza

ON LINE

I testi delle sentenze

www.24oresanita.com

CONSIGLIO DI STATO/ 3

Farmacie comunali, sì al bando per i soci

Mano libera ai Comuni sulla possibilità di annullare e riformulare una gara per la scelta del socio di minoranza di una società mista, incaricata della gestione di una farmacia comunale. Il Consiglio di Stato ha chiarito i poteri dell'amministrazione pubblica, consentendo al Consiglio comunale di Gallipoli, nel caso in esame, di «procedere alla revoca della precedente procedura e all'approvazione dello schema di bando della nuova selezione», per consentire l'attribuzione, in sede di valutazione delle istanze, di un maggior peso alle capacità gestionali dei candidati.

«La scelta di privilegiare gli aspetti manageriali rispetto a

quelli più squisitamente personali del soggetto appare corretta al collegio giudicante e, in ogni caso, priva di aspetti di irrazionalità che ne potrebbero compromettere la legittimità a un vaglio costituzionale». È il passaggio cruciale della **decisione n. 5915** emessa il 28 novembre dalla Quinta sezione di Palazzo Spada.

Viene confermata in appello la decisione emessa dal Tar di Lecce (n. 1984/2006) che aveva respinto le impugnative di alcuni farmacisti. I dottori avevano partecipato all'iniziale concorso pubblico per la scelta del partner privato nella costituenda società a responsabilità limitata, a mag-

gioranza pubblica. A gara in corso interveniva il Consiglio comunale, stoppando l'intera procedura e predisponendone una nuova con altri parametri di valutazione. Un'autentica beffa per i candidati, ma sull'operato dell'assise civica è arrivato il placet dei giudici amministrativi che hanno ritenuto «coerente» la scelta dell'organo consiliare. «Si deve inoltre sottolineare che il nuovo bando attribuisce comunque un peso, ritenuto adeguato, sia ai curricula dei concorrenti sia alla complessiva preparazione tecnico-professionale dei farmacisti partecipanti alla gara».

G.Mast.

CONSIGLIO DI STATO/ 2

Spoil system Lazio: reintegrare il Dg

L'ex direttore generale dell'Asl Roma E dovrà essere reintegrato. È questo il senso dell'**ordinanza n. 6487/2008** appena depositata dal Consiglio di Stato che ha bocciato lo spoil system laziale accogliendo il ricorso presentato da Franco Condò, ex manager dell'Asl Rm E, e invitando l'amministrazione a eseguire la decisione. Ora la palla passa alla Regione Lazio che aveva inviato nei giorni scorsi al Dg esautorato, prima ancora della pronuncia del Consiglio di Stato, un'articolata memoria, oltre 60 pagine, per contestare l'operato invitandolo a presentare un'arringa difensiva entro 10 giorni (che scadranno l'11 dicembre prossimo). I giudici di Palazzo Spada sono giunti a questa conclusione dopo che la stessa Consulta si era pronunciata nelle scorse settimane contro il meccanismo messo su dalla Giunta Marrazzo con la legge regionale del 13 giugno 2007 n. 8 (sentenza 351/08). Che preve-

deva l'offerta di un equo indennizzo a tutti i vertici soggetti allo spoil system o il reintegro nella carica, ma solo teorico.

Una norma preparata frettolosamente con cui la Regione aveva tentato di disinnescare nel 2007 il viaggio di ritorno dei vecchi direttori generali di Asl e ospedali. Che, decisi a non rimanere con le mani in mano dopo la rimozione, avevano fatto ricorso alla giustizia per ottenere il reintegro o gli emolumenti cui avevano dovuto rinunciare.

Con la sentenza dei giorni scorsi la Consulta ha di fatto ancora bocciato lo spoil system laziale. Già nell'aprile 2007, infatti, la Corte aveva censurato le scelte della Regione dichiarando illegittimi alcuni articoli della Finanziaria regionale 2005 e dello Statuto che consentivano la sostituzione dei componenti degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti (inclusi i Dg delle Asl) in virtù del cambio di maggioranza.

La Consulta ha dunque stigmatizzato lo spoil system del Lazio perché viola i principi di buon andamento dell'amministrazione. Non è possibile, infatti, secondo i giudici, rimuovere un dirigente pubblico senza garantirgli la possibilità di difendersi e senza valutare i risultati. E l'offerta di un equo indennizzo non cambia la sostanza delle cose. Anzi genera uno «spoil system prezzolato» con un doppio costo per la collettività: non solo le spese per pagare i nuovi manager, ma anche quelle per risarcire i vecchi. Conti alla mano la Regione ha sborsato dal 2007 a oggi 765mila euro per chiudere la partita con quattro dirigenti sostituiti: Patrizio Valeri (Asl Rm D), Domenico Alessio (San Camillo-Forlanini), Paolo Menduni (Asl Rm C) e Benito Battaglia (Asl Latina).

Ce.Do.

(da www.24oresanita.com)

TAR CAMPANIA

Pa, obbligo di gara per le consulenze

Il Tar Campania di Napoli, Sezione II, con la **sentenza n. 4855/2008** ha deciso in merito a una controversia relativa all'attribuzione dell'incarico di patrocinio e consulenza legale di un Comune a un avvocato professionista esterno. Secondo il Tar, il Comune conferendo direttamente l'incarico senza indire una procedura selettiva e senza valutare in alcun modo l'istanza, con allegato curriculum, presentata da un altro avvocato esterno che ha presentato ricorso, ha violato il principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità.

La normativa italiana (comma 6-bis, art. 7, Dlgs 165/2001), che la Manovra d'estate (L. 133/2008) non ha modificato, stabilisce che la Pa disciplina e rende pubblica, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. A questa normativa devono attenersi anche le aziende sanitarie pubbliche. A livello di Unione europea un principio di base è quello secondo il quale è necessario rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, fermo restando l'obbligo di contenere i livelli di spesa pubblica che ha ispirato la nuova normativa del nostro Paese, a partire dal decreto Bersani del 2006, passando per la Legge Finanziaria 2008, sino a giungere alla Manovra d'estate del giugno 2008 convertita in legge in agosto. I principi comunitari, secondo il Tar Campania impongono la predisposizione di un bando o avviso pubblico, la previa individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle istanze, lo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa dei curricula presentati nonché l'obbligo di motivare congruamente la scelta, onde consentire il controllo sull'imparzialità della procedura. Questi indirizzi e il relativo iter da seguire è stato ben precisato, peraltro, anche nella circolare del ministero della Funzione pubblica dell'11 marzo 2008, n. 2.

Il Tar Campania ha affermato che l'attuazione di una procedura di tipo competitivo e comparati-

vo per l'individuazione del professionista non è esclusa dal fatto che il compenso sia inferiore a 100mila euro, analogamente a quanto disposto per gli incarichi di progettazione e direzione lavori (Dlgs 113/2007).

Il Tar ha accolto il ricorso dell'avvocato ricorrente. La motivazione è stata che il Comune, oltre a non aver previamente predisposto un avviso pubblico né fissato i criteri di giudizio, non ha neanche effettuato alcuna valutazione comparativa. D'altronde, anche la circolare della Funzione pubblica 11 marzo 2008, n. 2, ha previsto che, fatte salve le normative pregresse alla Manovra estiva 2008 che, per specifiche attività, tali procedure possono attuarsi secondo le modalità previste dall'art. 7 del Dlgs 165/2001 o rispettando criteri analoghi anche per gli incarichi di difesa in giudizio delle Pa.

La Corte dei conti Lombardia che con il parere 29/2008 ha fatto un distinguo tra l'incarico conferito a un libero professionista legale esterno per una consulenza di studio o di ricerca destinata a sfociare in un parere ricognitivo di una data questione, rispetto al patrocinio giudiziale o alla rappresentanza legale, ovvero ancora al magistero notarile. La prima fattispecie rientra nella previsione ex art. 3, commi 54-57 della Finanziaria 2008, ossia obbligo di pubblicare il provvedimento di incarico sul sito web dell'ente, pena la responsabilità erariale e l'illecito disciplinare del dirigente preposto, obbligo di predisporre un preventivo programma delle consulenze e relativo regolamento da trasmettere alla Corte dei conti entro 30 giorni dall'adozione.

La seconda ipotesi non rientra nel concetto di consulenza, bensì nell'ambito dell'appalto di servizi legali specificati nell'allegato 2B del Dlgs 163/2006, assoggettati all'art. 20, nonché ai principi stabiliti dall'art. 27 (trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione) del citato codice dei Contratti pubblici.

Pier Paolo Balzamo

Sanità

Direttore responsabile: ELIA ZAMBONI
Coordinatore editoriale: ROBERTO TURNO

Redazione: Marzio Bartoloni (vice capo servizio); Paolo Del Bufalo (capo servizio); Giuseppe Di Marco; Celestina Dominelli; Barbara Gobbi; Manuela Perrone; Sara Todaro (capo servizio); Lucilla Vazza - redazione.sanita@ilsola24ore.com

Registrazione testata: Tribunale di Milano n. 679 del 7/10/98
Proprietario ed editore: Il Sole 24 ORE Spa
Presidente: Giancarlo Cerutti

Amministratore delegato: Claudio Calabi

Sede legale: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Redazione: Via P. di Dono, 3/A - 00142 Roma - Telefono: 0630226656 - Fax: 0630226484; redazione.sanita@ilsola24ore.com

Stampa: Il Sole 24 Ore - Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ)

Abbonamenti: Il Sole 24 ORE Sanità (settimanale + on line) euro 169,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti@ilsola24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406. Per abbonarsi via internet consultare il sito www.shopping24.it

Arretrati: € 4,65 per copia (spese di spedizione incluse). Per richiedere le copie effettuare il versamento sul conto corrente postale 31481203 e spedire copia della ricevuta via fax al n. (prefisso 02 o 06) 3022.5400; via e-mail: servizioclienti.periodici@ilsola24ore.com; via internet: <http://utilities.ilsola24ore.com/periodici>

Servizio clienti: Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km. 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

Tel. (prefisso 02 o 06) 3022.5680 - Fax (prefisso 02 o 06) 3022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsola24ore.com

Pubblicità: Il Sole 24 ORE Business Media Srl - Sede legale: Via Goito, 13 - 40126 Bologna - tel. 023022.3387

Fax: 023022.4036 - e-mail: adv.nuovisettori@ilsola24ore.com

Tariffa pubblicitaria: Pagina intera colore € 8.700,00, b/n € 6.500,00; Junior page colore € 6.000,00, b/n € 4.400,00; Mezza pagina colore € 5.200,00, b/n € 4.000,00; Quarto di pagina colore € 2.900,00, b/n € 1.900,00; Ottavo di pagina colore € 1.900,00, b/n € 1.600,00; Piede di pagina colore € 3.500,00, b/n € 2.200,00; Manchette € 5.700,00; Finestrella € 4.900,00; Doppia pagina passante € 15.600,00; Ultima pagina € 11.500,00; Insetto € 13.400.

© Copyright Il Sole 24 ORE Spa.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.